



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 luglio 2014  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0139 (COD)**

---

---

**11729/14  
ADD 1**

**CODEC 1604  
EF 196  
ECOFIN 741  
CONSOM 145**

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo ( <b>AL + D</b> ) = Dichiarazioni

---

#### **Dichiarazioni della Commissione**

Riguardo al ricorso a norme tecniche di regolamentazione dell'ABE per l'adozione di una terminologia standardizzata a livello di UE

"La Commissione ritiene che il ricorso alle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE per l'adozione di una terminologia standardizzata a livello di UE non sia in linea con le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 331/12 del 15.12.2014), poiché la determinazione dell'elenco dei servizi maggiormente rappresentativi a livello di UE con i relativi termini e definizioni comuni non può essere considerata un mero esercizio di carattere tecnico, ma richiede decisioni strategiche o scelte di natura politica."

Riguardo al recepimento delle disposizioni sull'accesso a conti di pagamento con caratteristiche di base

"La Commissione ritiene che il riferimento a un quadro "vincolante" all'interno dell'articolo 16, paragrafo 10, della direttiva vada interpretato in conformità della giurisprudenza della Corte in materia di recepimento di direttive nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, secondo cui le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile."

Riguardo a un periodo di attuazione più lungo per gli Stati membri in cui esiste già, a livello nazionale, un equivalente del documento informativo sulle spese e del riepilogo delle spese

"La Commissione ritiene che la concessione di un periodo di attuazione più lungo per l'adozione del formato e del simbolo comuni del documento informativo sulle spese e del riepilogo delle spese agli Stati membri in cui esiste già un equivalente costituirebbe una distinzione ingiustificata nel trattamento degli Stati membri. La Commissione fa inoltre presente che la direttiva non menziona motivazioni oggettive per una tale differenza di trattamento."

**Dichiarazione della Repubblica ceca**

La Repubblica ceca ritiene che l'inclusione di siti internet di confronto nella direttiva rappresenti un intervento significativo in un mercato che sembra funzionare in maniera efficiente. Inoltre, l'obbligo per gli Stati membri di garantire il funzionamento di siti internet di confronto, anche tramite autorità pubbliche, potrebbe esporre gli Stati membri a una spesa pubblica e a rischi legali superflui.